

PER UNA FORMULA “ PRATICA „ DELL'IMPUTABILITÀ PENALE

Nella impossibilità di una risoluzione precisa e definitiva dell'eterno problema della libertà e necessità delle azioni umane, nel campo della responsabilità penale, si è cercata una soluzione di carattere relativo, la quale permettesse di eliminare i pericoli di una formula basata sul libero arbitrio e, nello stesso tempo, escludesse i contrasti e gli inconvenienti di una formula prettamente determinista.

E' chiaro che non era e non è facile uscire dalle tenaglie logiche del problema, considerato nel suo aspetto assoluto, antitetico, e per giungere ad un componimento della questione occorre stabilire, dirò di autorità, l'indole delle azioni imputabili, cioè non soverchiate da una forza superiore alla volontà capace di disporre di sè medesima.

In sostanza ed all'infuori di tutte le disquisizioni e di tutti gli arzigogoli teorici, dei quali risparmio al lettore colto le ragioni, le manifestazioni e l'ampia ingombrante bibliografia, si tratta di configurare l'atto normale, cioè l'atto dell'uomo comune, sensibile al comando legislativo ed alla pena, in confronto di quello anormale, cioè della condotta dell'uomo obbietto eventuale di una misura difensiva dello Stato, ma sottratto, per le sue condizioni psichiche, all'apprezzamento ed all'influsso del divieto penale.

Il Codice vigente ha ritenuto di superare lo scoglio della libertà di elezione o della necessità coll'articolo 45, secondo

cui « nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce », integrato dall'articolo 46, secondo cui « non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente, da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti ».

Per 37 anni, da che il Codice si applica, bene o male si è provveduto a condannare i delinquenti sotto il dominio di questi due articoli, ma io penso che meglio si sarebbe provveduto e si provvederebbe adottando una formula dell'imputabilità più coerente agli scopi che abbiamo ricordato ad alle esigenze della « tutela giuridica » in funzione protettiva dello Stato e dei cittadini, sfuggendo, inoltre, alle insidie ed agli equivoci di una « volontarietà » non qualificata e di una « infermità di mente » contraddistinta, oltrechè dalla perdita della coscienza, da quella della « libertà ».

Fondamento della imputabilità, si affermò, è la « *volontarietà* »....; ma io chiedo a quanti hanno ripetuto questa frase: Che cosa è la *volontarietà* ?

Volontaria è l'azione « voluta »; orbene si è così, soppresso l'inconveniente del « libero arbitrio » che accompagna, appunto, nella più consueta accezione del vocabolo « volontà » la volontà stessa ?

Chi reputa l'uomo in possesso del libero arbitrio non concepisce la volontà da esso disgiunta e, però, non ritiene *voluto* un fatto se non lo è liberamente, con che si apre l'adito a quelle discussioni che, dirette od indirette, non sono mancate nei dibattiti forensi, specie in Corte di Assise.

E, tanto più la volontarietà si scambia colla libera elezione allorchè si ha di fronte l'articolo 46, che contempla fra i requisiti dell'infermità di mente discriminatrice, l'eliminazione della « libertà ».

So bene come si spiega questo articolo 46 e questa libertà, ma vi hanno locuzioni che non si adoperano a ritroso

del loro significato più naturale e diffuso, ed io sono persuaso che pochissimi, magistrati, patroni o periti, posseggono nitida la concezione dell'infermità di mente che toglie la « libertà ».

Dichiarandosi imputabile *l'atto voluto* non si procede di un passo nel cammino che si intende percorrere, estraneo alle indagini circa la necessità o meno dell'atto, poichè la volontà non si concepisce più come una facoltà propria dell'uomo, sibbene quale la resultante di un complesso di fattori interni od esterni, cosicchè resta sempre a decidersi se, quanto si è voluto sia il prodotto di un'auto-spontanea deliberazione o di un coacervo di cause invincibili.

L'art. 45 si spiega nella relazione al Re sul testo definitivo del Codice, colla seguente proposizione: «... Appena occorre avvertire come per volontà si debba intendere tutta l'attività intellettuale che si determina o si rivolge ad un dato evento, col presupposto della scienza e coscienza delle circostanze nelle quali e per le quali la volontà si determina... ».

Comprende davvero un chiarimento il periodo riportato?

Non è una sciarada la descrizione della volontà come « attività intellettuale ecc. » dove il *si determina* nasconde nelle sue pieghe il *determinismo* od il *libero arbitrio*?

Scrive più analiticamente e scientificamente il Manzini (1): « La volontà è una relazione fra la mente e le sue idee. Essa non è soltanto potere di impulso, ma altresì e specialmente potere d'arresto e di inibizione. *L'inibizione* non è accidente occasionale ma elemento essenziale e attivissimo della nostra vita cerebrale.

« Nel concetto di volontà è implicito quello di *coscienza*, così che le volizioni o sono coscienti, o non sono volizioni.

(1) Manzini, Trattato di diritto penale Italiano, 1908, Vol. II - pag. 10-11, Bocca edit.

La coscienza che, a sua volta implica la scienza, si esplica in una attività di scelta che va dall'attenzione selettiva alla volontà deliberativa. Essa consiste nel confronto delle possibilità simultanee che si presentano alla nostra mente, nello sceglierne alcune e nel sopprimerne altre, mercè il meccanismo inibitore e rinforzatore dell'attenzione. »

Se si accoglie questa nozione — tuttavia incerta — della volontà, si tollera tale un'arena di dissertazioni filosofico-psicologiche nello svolgersi della giustizia penale, che si ignora se non sieno peggiori di quelle scongiurate coll'abbandono della libertà di scelta, della forza irresistibile ecc.

La formula della volontarietà non cava un ragno dal buco, e la terminologia dell'articolo 46 ci ripiomba, sotto sotto, nelle diatribe sul libero arbitrio.

Coll'articolo 46 si è mirato a restringere il tipo della malattia di mente che conduce alla non imputabilità e, prima si è richiesto il sussistere di una malattia genuina, e poi che essa sia tale da portare in effetti chi ne è colpito nel novero degli « anormali » ossia dei consociati non *cittadini*, privi di « capacità penale ».

Tuttociò è commendevole, ma l'inclusione della parola libertà pura e semplice, non giova, schiudendo il varco a malintesi.

Si impone quindi, a mio avviso, che il nuovo Codice penale contenga una formula *più pratica*, la quale, prescindendo dalla « libertà morale » senza negarla, dichiari la imputabilità dell'uomo *medio* e prosciolga « penalmente » l'infermo, dall'odierna coscienza sociale non giudicato meritevole di punizione.

Io mi sento più vicino al « *determinismo* », che al « *liberismo* », ma mentre ho pure i miei dubbi convengo che quello, per quanto domini spesso il campo della vita pratica, non può accogliersi, oggi, nel congegno della giustizia penale.

E' agevole sostituire gli articoli 45 o 46 ?

Non oserei asserirlo; ma non asserisco, per converso che, nel proposito di modificarli alla luce delle brevi riflessioni enunciate, si urti in difficoltà insormontabili.

Propongo, unicamente a titolo di esimplicazione, l'articolo seguente :

« Nessuno può essere punito per un delitto se ha commesso il fatto che lo costituisce nei casi di giustificazione previsti dalla legge (1), od in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di comprenderne l'errore o la illegittimità ».

Questa formula prospetta in modo negativo lo stato di responsabilità generale che sussiste ogni qualvolta non si ha quello di irresponsabilità, escludendo una formula positiva non indispensabile e rilasciando alle disposizioni sui singoli reati l'apprezzamento dei fini, dei motivi ecc. di chiunque ha agito in sanità di mente.

La sostituzione dell'espressione « libertà dei proprii atti » con quella di « possibilità di comprenderne l'errore o l'illegittimità », impedisce gli equivoci rilevati inerenti alla parola libertà, e ne serba il concetto.

ADOLFO ZERBOGLIO

dell'Università di Urbino

(1) Art. 18 (del progetto Ferri). « Gli autori e compartecipi di un delitto ne sono sempre legalmente responsabili, tranne i casi di giustificazione del fatto ».